

**Legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 (BUR n. 73/2007)**

**DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA -  
COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2006 IN MATERIA DI SOCIALE,  
SANITÀ E PREVENZIONE**

**Art. 3 – Norme in materia di vigilanza e controllo sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.**

1. Nelle more dell'approvazione della legge regionale di riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 "Norme per l'esercizio di funzioni in materia di assistenza sociale", e in applicazione dell'articolo 129 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", il controllo sugli organi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza è esercitato dalla Regione.

2. In caso di gravi violazioni di legge, di statuto o di regolamento, o in caso di rilevanti irregolarità nella gestione amministrativa e patrimoniale dell'ente, il dirigente della struttura regionale competente assegna un termine non inferiore a quindici giorni per fornire chiarimenti utili o per regolarizzare tempestivamente la situazione.

3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la Giunta regionale, qualora sia accertata l'impossibilità di soluzioni alternative per ricondurre a legalità la situazione dell'istituzione, scioglie il consiglio di amministrazione e nomina un commissario straordinario, per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi consecutivi, eventualmente prorogabile fino a un massimo di ulteriori dodici mesi. Il commissario straordinario deve essere dotato di professionalità ed esperienza idonee allo svolgimento dell'incarico nonché in possesso di diploma di laurea. (1) (2)

4. Al commissario straordinario sono temporaneamente attribuiti tutti i poteri dell'organo sostituito. Allo stesso spetta assumere le iniziative necessarie alla ricostituzione dell'organo, ed è tenuto a riferire periodicamente alla struttura regionale competente sullo stato degli adempimenti prescritti e a redigere una relazione finale.

4 bis. Il commissario straordinario verifica, altresì, la possibile continuazione delle attività, eventualmente adeguandole alla programmazione regionale e locale, mediante una loro attualizzazione, predisponendo inoltre un analitico piano di risanamento risolutivo, riferito alla gestione corrente e tenuto conto della situazione patrimoniale e finanziaria, con i relativi tempi di attuazione. (3)

5. omissis (4)

pubbliche, ad esclusione delle spese relative ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, è rilasciata previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente in materia di sanità e assistenza sociale.

1 bis. I lavori di interesse regionale relativi a strutture sanitarie e socio sanitarie possono essere assistiti da più contributi finanziari regionali riconducibili a diversi programmi di finanziamento fino alle percentuali massime definite dalle specifiche norme di riferimento. (5)

- 
- (1) Comma così modificato da comma 1 art. 8 legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 che ha aggiunto alla fine le parole “nonché in possesso di diploma di laurea”.
  - (2) Sul punto l’art. 8 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 prevede che (comma 3) gli incarichi di commissario straordinario delle IPAB e di commissario liquidatore delle IPAB (articolo 9 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43) in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6, sono fatti salvi e che entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6, è costituito l’Albo regionale dei commissari straordinari e dei commissari liquidatori delle IPAB.
  - (3) Comma aggiunto da comma 7 art. 56 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30.
  - (4) Comma abrogato da lett. c), comma 1 art. 6 della legge regionale 5 agosto 2010, n. 21.
  - (5) Comma aggiunto da comma 1 art. 2 legge regionale 7 agosto 2009, n. 18.